



Bruxelles, 18.2.2014
COM(2014) 81 final

2014/0041 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in merito alla proroga del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo
sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Corea, dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Corea del Sud¹ si applica in via provvisoria dal luglio 2011. Il protocollo sulla cooperazione culturale (di seguito: il protocollo), concluso tra le parti nell'ambito dell'ALS, ha istituito un quadro in cui le parti collaborano per agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore audiovisivo, e per migliorare le condizioni applicabili a detti scambi.

In deroga alle disposizioni istituzionali dell'ALS, il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo. Il comitato per la cooperazione culturale, istituito nell'ambito del protocollo e composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna parte, esercita invece tutte le funzioni del comitato per il commercio per quanto riguarda il protocollo, ove queste funzioni siano pertinenti ai fini dell'attuazione del medesimo. Il comitato per la cooperazione culturale si è riunito per la prima volta il 5 dicembre 2013 a Bruxelles e in tale occasione le parti hanno condiviso informazioni sulle rispettive basi giuridiche e attività culturali.

Tramite il protocollo le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, hanno concordato, tra l'altro, di concedere alle coproduzioni audiovisive UE - Corea il diritto di beneficiare dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali a determinate condizioni specifiche. Tali coproduzioni possono essere considerate opere europee all'interno dell'UE e opere coreane in Corea, nella misura in cui rispettano le condizioni di cui all'articolo 5 del protocollo (cfr. in particolare il punto 8, lettere da a) a c)). Questo diritto è stato istituito per un periodo di tre anni (dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014) e si propone ora di rinnovarlo per altri tre anni.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il protocollo prevedeva che ciascuna parte istituisse un gruppo consultivo nazionale (GCN), composto da rappresentanti del settore culturale e audiovisivo attivi negli ambiti contemplati dal protocollo. Il GCN dell'UE si è riunito il 25 settembre 2013 a Bruxelles al fine di valutare i risultati dell'attuazione del diritto per quanto riguarda la promozione della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nell'ambito delle opere coprodotte.

Il GCN ha rilevato l'assenza di coproduzioni audiovisive UE-Corea alle condizioni indicate nel protocollo, riconoscendo che quest'ultimo possiede tuttavia il potenziale per essere uno strumento utile, e ha raccomandato che il diritto per le coproduzioni UE-Corea sia prorogato per un ulteriore periodo di tre anni. Il GCN ha inoltre concluso che vi è la necessità di promuovere il protocollo a livello dell'industria, statale e dell'UE al fine di sfruttare il diritto in modo adeguato.

Il diritto per le coproduzioni audiovisive è stato discusso con gli Stati membri dell'UE nel corso di una riunione del comitato per gli affari culturali del Consiglio dell'Unione europea il 31 ottobre 2013. Sulla base della consultazione degli Stati

¹ GUL 127 del 14.5.2011, pag. 6.

membri e in considerazione del parere del GCN la Commissione propone di prorogare il diritto per un ulteriore periodo di tre anni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La procedura per il rinnovo del diritto è stabilita all'articolo 5 del protocollo. Le diverse fasi previste sono state completate, come illustrato sopra.

L'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo prevede che, se si decide che il diritto debba essere rinnovato, la sua durata possa essere estesa per un ulteriore periodo di tre anni e, in seguito, il diritto sia tacitamente rinnovato per ulteriori periodi della stessa durata, a meno che una parte cessi di applicarlo con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. Le coproduzioni che precedono una delle scadenze possono ancora usufruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/265/UE del Consiglio, per attuare la presente proposta di rinnovo del diritto è richiesta una decisione del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO N/A

5. ELEMENTI FACOLTATIVI N/A

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in merito alla proroga del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo
sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Tali negoziati sono stati portati a termine e il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra² (nel seguito "l'accordo"). L'accordo contiene un protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") che, conformemente al suo articolo 1, istituisce il quadro nell'ambito del quale le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore audiovisivo.
- (3) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in parte in via provvisoria con la decisione 2011/265/UE del Consiglio³ ("la decisione") a partire dal 1° luglio 2011, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (4) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione, l'articolo 5 del protocollo è stato applicato in via provvisoria, ad eccezione del paragrafo 2.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, la Commissione avvisa per iscritto la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prorogare il periodo durante il quale le coproduzioni possono beneficiare del diritto di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. Se il Consiglio accetta di prorogare la durata del diritto, l'obbligo di notifica diventa nuovamente applicabile alla fine del periodo di rinnovo. Ai fini specifici della decisione sulla

² GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

³ Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1)

proroga della durata del periodo di concessione del diritto, il Consiglio delibera all'unanimità.

- (6) Il gruppo consultivo nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo ha espresso parere favorevole sull'estensione del periodo di concessione del diritto, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo.
- (7) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato per la cooperazione culturale è quella di approvare il rinnovo del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5 per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*